

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09/06/2025**

Proposta n. 90 del 06/06/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SANITA' ANIMALE**

**OGGETTO:** Liquidazione indennizzo capi ovini macellati per “Scrapie classica” di proprietà della Società Agricola S.P.D. Società Semplice di A.M. & C. Cod. Az.le IT083NU007.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Istruttore	Dott.ssa Maria Antonietta Dessolis	
Responsabile del Procedimento	Dott. Giovanni Maria Zidda	
Responsabile della Struttura PropONENTE	Dott. Giovanni Maria Zidda	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro:

SI []

NO []

Da assumere con successivo provvedimento []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. n. 24/2020:

SI []

NO []

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SANITA' ANIMALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore*" e ss.mm.ii.;"

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore generale dell'Azienda medesima;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 1 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR n. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 1254 del 12/11/2024 di conferimento dell'incarico di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Sanità Animale al Dottor Giovanni Maria Zidda;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 N. 1265 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 8/7/1985 n. 15 riguardante il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi Veterinari;

**VISTA** la legge 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 26/03/1988 relativa a misure supplementari in allevamenti colpiti dalla Scrapie classica;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 20/7/1989 n. 298, riportante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

**VISTA** la Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

**VISTA** l'O.M. 10/05/1991 recante norme per la profilassi di malattie di animali;

**VISTO** il Decreto 19/8/1996 n. 587, riportante il regolamento concernente modificazioni al regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 1989;

**VISTO** il Regolamento CE 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 25 novembre 2015 recante "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 134/2022 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

**VISTO** il Decreto Legislativo 136/2022 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

**VISTE** le "Linee guida per la gestione dei focolai di Scrapie e attività di sorveglianza revisione 2023" trasmesse dal Ministero della Salute con nota DGSAF prot. n. 27933 del 03/11/2023;

**CONSIDERATO** che le sopra citate disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Scrapie classica prevedono, tra l'altro, l'abbattimento e distruzione degli "animali suscettibili" alla Scrapie o in deroga, la macellazione per il consumo umano;

**VISTO** il Rapporto di Prova n. 18196 del 17/03/2025 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di positività al Test rapido per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili;

**VISTO** il proprio Provvedimento sanitario ordinatorio prot. PG/2025/9261 del 17/03/2025 notificato in data 18/03/2025, con il quale si disponeva il sequestro dell'allevamento;

**VISTO** il rapporto di prova n. 48873 del 02/04/2025 del Centro di Referenza CEA presso l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di conferma della Scrapie;

**VISTO** il rapporto di prova n. A66/2025 del 10/04/2025 dell'Istituto Superiore di Sanità di caratterizzazione molecolare delle EST dei piccoli ruminanti di tipizzazione della Scrapie in forma classica;

**VISTO** il proprio Provvedimento sanitario ordinatorio prot. PG/2025/12476 del 11/04/2025, notificato in data 11/04/2025, con il quale si disponeva l'abbattimento selettivo dei capi, sulla base dei caratteri di resistenza/suscettibilità individuati mediante le prove di genotipizzazione;

**VISTO** il Rapporto di Prova n. 25768/2025 del 22/04/2025 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di genotipizzazione in azienda focolaio ufficiale di Scrapie ovina;

**VISTA** la richiesta di macellazione dei capi sensibili alla Scrapie, prot. n. PG/2025/13644 del 23/04/2025, avanzata dal Proprietario/Operatore;

**VISTO** il Provvedimento prot. PG/2025/13645 del 23/04/2025, redatto dal Veterinario Ufficiale competente sull'allevamento e riportante l'elenco dei 39 capi ovini da macellare in quanto portatori di genotipi sensibili alla Scrapie classica;

**VISTA** la propria nota prot. PG/2025/13858 del 28/04/2025, di nulla osta alla macellazione per il consumo umano dei capi ovini portatori di genotipi sensibili alla Scrapie classica;

**VISTA** la nota mail 07/05/2025 del Veterinario Ufficiale competente sull'allevamento che comunica la morte in stalla, avvenuta in data 29/04/2025 e 03/04/2025, di n. 2 capi ovini ricompresi nel succitato elenco dei capi da macellare in quanto portatori di genotipi sensibili alla Scrapie classica;

**PRESO ATTO** che in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso lo stabilimento ITP2C9F sito nel comune di Villamassargia, sono stati regolarmente macellati n. 37 capi ovini e destinati al consumo umano n. 36 capi ovini di proprietà della Società Agricola S.P.D. Società Semplice di A.M. & C., come da nota redatta dal Veterinario Ufficiale competente sullo stabilimento di macellazione prot. n. PG/2025/15595 del 15/05/2025, poi rettificata con nota prot. n. PG/2025/16109 del 20/05/2025;

**VISTA** l'istanza di indennizzo e relative modalità di pagamento avanzata dall'allevatore, prot. n. PG/2025/16632 del 25/05/2025 con allegati:

- a. Copia del documento di identità e della tessera sanitaria del Rappresentante legale della Società;
- b. Documento rilasciato dalla banca dal quale si evince il codice IBAN e il relativo intestatario del conto;

- c. Attestati di iscrizione al libro genealogico degli Ovini di razza Sarda di n. 3 animali rilasciati dall'organismo gestore, l'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA);
- d. Copia della fattura n. 7 del 12/05/2025 di vendita delle carni relativa al valore delle carni delle pecore macellate, da detrarre all'importo dell'indennizzo, riportante un imponibile di € 336,36;

**VISTA** la copia della tabella dei prezzi medi nazionali rilevati dall'ISMEA, riferita alla data del Provvedimento sanitario ordinatorio di sequestro dell'allevamento, settimane n. 11 e n. 12 dal 10/03/2025 al 23/03/2025;

**VISTO** il Verbale di stima analitica dei capi ovini macellati per Scrapie classica prot. n. PG/2025/18241 del 06/06/2025, predisposto dal Dirigente Veterinario Ufficiale competente sull'allevamento e attestante:

- 1) la piena esecuzione del Provvedimento sanitario ordinatorio;
- 2) il rispetto da parte dell'interessato durante le operazioni di macellazione degli animali delle norme di polizia veterinaria;
- 3) che gli ovini di razza Sarda da indennizzare sono n. 37 del valore complessivo di € 7.457,50 di cui:
  - a) 34 capi non iscritti al Libro Genealogico ovvero n. 4 agnelle da riproduzione 3/7 mesi del valore di 97,50 Euro/capo, n. 7 pecore 2° parto fine gestazione del valore di 142,50 Euro/capo, n. 20 pecore pluripare del valore di 127,50 Euro/capo e n. 3 arieti oltre 24 mesi del valore di 550,00 Euro/capo;
  - b) 3 capi iscritti al Libro Genealogico ovvero n. 2 pecore pluripare del valore di 235 Euro/capo e n. 1 arieti 12/24 mesi del valore di 1400 Euro/capo;

**RITENUTO** di dover corrispondere e liquidare alla Società Agricola S.P.D. Società Semplice di A.M. & C. l'indennità spettante, calcolata in Euro 7.121,14 pari al valore degli animali in vita decurtato dell'importo ricavato dalla vendita delle carni;

**VISTE** le circolari dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, con le quali si dispone alle Asl, in quanto autorità competenti, di procedere alla erogazione degli indennizzi agli allevatori, con le modalità previste dalla Legge 02/06/1988 n. 218 e dai Decreti del Ministero della Salute, rispettivamente n. 298 del 20/07/1989 e n. 587 del 19/08/1996;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**DATO ATTO** che la R.A.S. provvederà ad accreditare la somma anticipata dall'Azienda Socio Sanitaria di Nuoro;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente,

**1) DI LIQUIDARE** a favore della Società Agricola S.P.D. Società Semplice di A.M. & C. la somma

sotto indicata come da documentazione occorrente agli atti della S.C. Sanità Animale;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 7.121,14 (settemilacentoventuno,14), verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025 e verrà finanziato come di seguito rappresentato;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
3-DIP. PREVENZIONE	Macro 1	A505010204 Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali	DPC050105 Centro comune Sanità Animale Nuoro	€ 7.121,14

**3) DI REGISTRARE** lo stesso importo a credito nei confronti della R.A.S.;

**4) DI FAR FRONTE** alla spesa con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio dell'anno 2025;

**5) DI INCARICARE** il Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**6) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

**IL DIRETTORE della S.C. SANITÀ ANIMALE**

Dott. Giovanni Maria Zidda

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) NESSUNO

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 09/06/2025 al 24/06/2025.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

---